



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



Prot. n. _____ del _____

AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DELLE AREE CONCESSE IN CONVENZIONE DA ENEL PRODUZIONE S.P.A. AL COMUNE DI AMATRICE E DI VIGILANZA SULLA PESCA PRESSO IL LAGO DI SCANDARELLO.

Amministrazione aggiudicatrice

Comune di Amatrice (RI)

Corso Umberto I, n. 70

P.IVA e C.F. 00110480571

Contatti Tel. 0746/83081 Fax. 0746/825682

Mail. uff.protocollo@comune.amatrice.rieti.it

Pec. protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it web. <https://www.comune.amatrice.rieti.it/>

Comune di Amatrice

Partenza

Prot. N. 0010205 del 24-05-2021

Ufficio S.4 - UFF. TECNICO LAVORI PUBBLICI

Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Renzi Andrea.

Responsabile del Settore è Ing. De Angelis Serena.

Descrizione del servizio

quella della cura del territorio, della promozione della pesca no kill e che favorisca attività della pesca tra i giovani e i turisti, che abbia al suo interno le capacità professionali per la migliore realizzazione del servizio, meglio specificate nell'allegato schema di convenzione All. A).

SI RENDE NOTO

Che l'Amministrazione Comunale intende individuare un'Associazione del territorio comunale per l'affidamento del servizio in oggetto.

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse di Associazioni che, essendo in possesso dei requisiti di seguito elencati, sono interessate ad essere selezionate:

- Associazione presente sul territorio comunale;
- Pregressa operatività, a vario titolo, sul territorio comunale, nello stesso ambito;
- Conoscenza del territorio comunale e facilità di raggiungimento della sede, presso il Lago di Scandarello;

L'affidamento sarà effettuato mediante la comparazione del curriculum dell'Associazione ed in particolare sono assegnati i seguenti punteggi:

- Presenza di giovani all'interno dell'Associazione e residenti nel territorio comunale: max 10 pt;
- Comprovate capacità, attitudini, titoli di studio inerenti la gestione di attività similari, di almeno un socio: max 10 pt.

Valore stimato

Il servizio che si intende esternalizzare non ha rilevanza economica. L'Amministrazione considera gli introiti derivanti dalla prenotazione delle piazzole come rimborso spese per l'Associazione affidataria a copertura dei costi sostenuti dalla stessa, dietro presentazione di rendicontazione dettagliata. Eventuali maggiori guadagni dovranno essere utilizzati per il ripopolamento del lago di Scandarello e per la manutenzione delle aree.

Corso Umberto I, 70 – 02012 Amatrice

C.F. 00110480571 - Tel. 0746/83081

PEC: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



Durata dell'affidamento

Il servizio verrà affidato per una durata di 36 mesi con decorrenza indicativa dal **14/06/2021** e fino al 30/09/2024 e sarà eventualmente, previo provvedimento espresso dell'amministrazione, prorogabile per un ulteriore periodo non superiore a 36 mesi.

Motivi di Esclusione (Art. 80 D.Lgs. 50/2016):

- Che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusioni dall'affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Che tutti i soggetti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dallo stesso;

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse

Le Associazioni dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse esclusivamente mediante presentazione di domanda in carta semplice denominata "Gestione delle aree concesse in convenzione da Enel Produzione S.p.A. al Comune di Amatrice e di vigilanza sulla pesca presso il Lago di Scandarello" riportante le informazioni sopra richieste All. B).

Alla manifestazione di interesse deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, persona fisica, del titolare o legale rappresentante dell'Associazione ed il curriculum dell'Associazione, corredato dell'elenco dei soci riportante specifiche professionalità – titoli di studio inerenti la gestione in oggetto.

Associazioni interessate devono presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore **12.00** del giorno **08/06/2021**, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it, indicando nell'oggetto: "GESTIONE DELLE AREE CONCESSE IN CONVENZIONE DA ENEL PRODUZIONE S.P.A. AL COMUNE DI AMATRICE E DI VIGILANZA SULLA PESCA PRESSO IL LAGO DI SCANDARELLO".

Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. L'istanza che non pervenga entro il termine di scadenza all'indirizzo di destinazione non sarà presa in considerazione.

Ulteriori informazioni

Il Comune di Amatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non darvi seguito, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte delle Associazioni che hanno manifestato interesse.

Trattamento dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Pubblicazione Avviso

Il presente avviso, è pubblicato, per 15 giorni: - sul sito istituzionale del Comune di Amatrice <http://www.comune.amatrice.rieti.it> nella sezione "Bandi"; - sull'Albo Pretorio on line Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Settore IV, LL.PP. Manutenzione e Patrimonio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Renzi Andrea



Corso Umberto I, 70 - 02012 Amatrice
C.F. 00110480571 - Tel. 0746/83081

PEC: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

All. A)

Convenzione per la gestione delle aree concesse in convenzione da Enel Produzione S.p.A. al Comune di Amatrice e di vigilanza sulla pesca presso il Lago di Scandarello.

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede temporanea, alla Via Saturnino Muzii, del Comune di Amatrice

TRA

il Comune di Amatrice, di seguito "*Comune*" - con sede in Amatrice, nella persona del Sindaco Antonio Fontanella nato a _____ il _____, domiciliato per la carica nella Casa Comunale, autorizzato alla sottoscrizione della presente giusta deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____;

E

L'Associazione _____ con sede legale in _____, alla Via _____, C.F.: _____, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, _____, nato a _____ il _____ (C.F.: _____) e domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito Ente Gestore;

PREMESSO

PREMESSO che il Gruppo Enel ritiene coerente con il proprio ruolo di realtà aziendale strategica nel territorio in cui opera e con i valori che ispirano il proprio Codice Etico, contribuire alla crescita economica e sociale della comunità in cui è presente in una logica di sostenibilità, considerando l'impegno verso lo sviluppo sostenibile come parte integrante della sua strategia di business. In tal senso il Gruppo è da tempo impegnato a contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs - Sustainable Development Goals) definiti dalle Nazioni Unite, affinché le attività svolte rientrino in un modello di creazione di valore condiviso;

DATO ATTO che Enel è proprietaria dell'invaso artificiale di Scandarello, sito nel Comune di Amatrice a pochi chilometri dallo stesso centro abitato, formato dallo sbarramento costituito dalla diga realizzata lungo il torrente Scandarello, affluente del fiume Tronto, nonché dalle aree circumlacuali che, assieme ai succitati elementi, costituiscono parte integrante del sistema idraulico identificato come "Impianto idroelettrico di Scandarello";

CONSIDERATO che, fra le aree circumlacuali di cui al comma 2, ve ne sono talune di interesse del Comune di Amatrice che Enel, tuttavia, ha fatto presente di non poter concedere, come richiesto, in via definitiva ed esclusiva, in quanto le summenzionate aree devono essere sempre accessibili e funzionali all'esercizio in sicurezza del bacino;

PRESO ATTO che il Comune di Amatrice, fortemente colpito dagli eventi sismici del 2016, ritiene tale lago una risorsa importantissima per la rinascita della città e della socialità della stessa, visto il bell'impatto paesaggistico che ha il lago sulla zona e la possibilità che l'utilizzo dello stesso possa incrementare il turismo nella zona. A tal proposito, si precisa come sia intenzione del Comune utilizzare le aree oggetto del presente accordo unicamente a fini di promozione turistico - sociale e valorizzazione del territorio, mediante la realizzazione di percorsi naturalistici ed appositi

sentieri da realizzare lungo le aree oggetto del presente accordo, nonché attraverso altre attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: escursionismo, sentieristica, canoa, canottaggio, vela, kayak, pesca, kitesurf, etc.);

CONSIDERATO che Enel è da sempre sensibile alle tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile ed è attenta alle esigenze della collettività con la promozione di eventi culturali, di sport e di incremento del turismo;

PRESO ATTO che Enel ritiene che i terreni di sua proprietà, che possano essere concessi in comodato gratuito al Comune di Amatrice, debbano stare ad una distanza non inferiore a 200 m. a monte della diga e che debbano avere una quota altimetrica superiore a 868,30 mslm (quota riportata e rilevabile su asta graduata posta sul coronamento della diga);

APPURATO che Enel è disponibile a riscontrare positivamente, anche in virtù dei rapporti di collaborazione esistenti con la suddetta amministrazione, le richieste del Comune di Amatrice di ottenere in comodato gratuito, mediante la stipula di una convenzione finalizzata a concedere l'uso non esclusivo delle aree in seguito meglio individuate, per le finalità successivamente dettagliate ed in maniera compatibile con le esigenze di esercizio in sicurezza dell'impianto idroelettrico di Scandarello, i terreni circostanti lo specchio d'acqua in oggetto;

DATO ATTO che si è stipulata una convenzione tra Enel produzione S.p.A. che deve qui intendersi integralmente riportata per far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, compresi gli allegati alla stessa;

CONSIDERATO opportuno dover procedere all'affidamento esterno delle aree identificate dalla convenzione e specificate negli allegati della stessa, secondo le statuizioni di cui alla medesima;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. __ del --.--.2020, avente ad oggetto: *“Lago Scandarello – Affidamento gestione esterna – Determinazioni”*;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca nel Lago di Scandarello che di seguito per brevità verrà denominato Lago .
2. La gestione dei popolamenti ittici (se necessari da valutare tramite studi specifici) all'interno del Lago è volta alla formazione di popolazioni ittiche con particolare riguardo verso quelle di elevato valore naturalistico ed alla conservazione e riqualificazione degli habitat e delle comunità acquatiche. La vegetazione ripariale è molto povera a seguito delle continue variazioni del livello mentre le pendici sono coperte da vetusti boschi di latifoglie. La fauna ittica è tipicamente a ciprinidi, tra cui spicca la presenza di Carpe regina e Tinche. L'invaso inoltre è ricco di Siluri, Persici reali, Persici sole, Anguille, Lucci ed altre specie quali Scardole e Carassi. Nel lago è consentita la pesca sportiva o dilettantistica.
3. L'Ente gestore si occupa dell'esercizio della pesca nel Lago di Scandarello.

4. Nell'intero Lago è adottato il sistema del NO KILL e qualsiasi specie catturata deve essere messa in libertà con tutte le dovute precauzioni, è consentita la pesca a carp-fishing, cat-fishing e Spinning.

5. L'esercizio della pesca sportiva è consentito nelle sole postazioni individuate e delimitate nella cartografia riportata nell'allegato identificato come "TAV n. 2" e demarcate da apposite tabelle che verranno approntate dall'Ente gestore.

6. Al fine di concedere più spazi disponibili, sul Lago, è consentita la pesca a spinning con imbarcazione, ma solo previa valutazione dell'Ente Gestore in fase di prenotazione e garantendo una distanza minima di 200 m dalla diga.

Art. 2 Autorizzazione

1. Nel Lago è consentito l'esercizio della pesca sportiva previa autorizzazione dell'Ente gestore, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, attraverso il rilascio di apposito permesso disciplinato nell'art.4.

2. L'attività di pesca è consentita esclusivamente nelle aree indicate dal successivo art. 6.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa solo ai titolari di valida licenza per la pesca nelle acque dolci, rilasciata ai sensi della normativa vigente.

4. L'autorizzazione viene rilasciata previo pagamento dei diritti stabiliti dal successivo art.4 della presente Convenzione.

Art. 3 Periodi e orari di pesca

1. Fatte salve le normative regionali, nei corsi d'acqua scorrenti e tratti di essi, per la disciplina dell'esercizio della pesca si fa riferimento alla L.R. 87/90.

2. La pesca è consentita dall'alba al tramonto, ad eccezione della pratica del carp-fishing e del cat-fishing di cui all'art. 9, che è consentita in tutte le ore del dì, oltre che nelle ore notturne.

3. L'Ente gestore ha facoltà, con apposito atto amministrativo, di modificare i periodi di pesca indicati.

Art. 4 Permessi e diritti di pesca

1. Il rilascio dei permessi di pesca spetta all'Ente Gestore, il quale lo condiziona al previo pagamento di una quota di diritti stabilita secondo le modalità che verranno in seguito concordate e stabilite, al momento così indicate tramite un permesso giornaliero diversificato nei costi tra i residenti della provincia di Rieti e fuori Provincia. Il rilascio dei permessi Carp -fishing – Cat Fishing – Spinning No-kill - Mosca No –Kill verranno suddivisi tra residenti e non residenti.

2. In sede di prima applicazione, i diritti suindicati devono essere corrisposti all'Ente gestore del Lago effettuando un versamento che dovrà essere corrisposto con una causale specifica su un c/c

postale o c/c bancario o sul sito dell'ente che verrà in seguito spiegato e reso noto con le modalità che verranno successivamente definite.

Art. 5 Mezzi di pesca

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2 è abilitato all'esercizio della pesca con l'utilizzo di canna con lenza, anche senza mulinello.
2. Nelle postazioni poste sul Lago, di cui al successivo art. 6, è consentito l'utilizzo di un numero massimo di due canne, armate ognuna con un solo amo;
3. Nel Lago, riportate ed identificate nella TAV n.2, è severamente vietato:
 - a. utilizzare reti, bertavelli, tramagli e attrezzature similari;
 - b. esercitare la pesca con le mani, la pesca subacquea, la pesca a strappo, la pesca con bilancia di qualsiasi tipo o misura;
 - c. utilizzare larve di mosca carnaria (bigattino), sia come esca che come pastura;
 - d. l'utilizzo di esche vive appartenenti a specie ittiche ;
 - e. esercitare la pesca con ausilio di lampade o altre fonti luminose;
 - f. utilizzare sangue o sostanze contenenti sangue, sia come esca che come pastura o come additivo ad altri componenti;
 - g. esercitare la pesca con qualsiasi tipo di natante, tranne per chi esercita l'attività di pesca sul Lago con l'utilizzo della tecnica del carp-fishing del Cat- Fishing e dello Spinning per cui è consentito l'uso di natante secondo le specifiche disposizioni previste nell'art. 9 della presente Convenzione;
 - h. L'utilizzo del guadino, se non come mezzo ausiliario per il recupero della preda una volta catturata, tramite l'uso di canna da pesca.

Art. 6 Individuazione località di pesca

1. È adottato il sistema del NO KILL, e qualsiasi specie catturata deve essere rimessa in libertà con tutte le dovute precauzioni.
2. L'esercizio della pesca sportiva nel Lago è consentito nelle postazioni individuate e delimitate come da cartografia riportata nell'allegato identificato come "TAV n. 2" e demarcate da apposite tabelle approntate dall'Ente gestore.
3. È consentita la pesca sportiva al Carp-Fishing e Cat-fishing solo nelle postazioni identificate nella cartografia.
4. Nel Lago è consentita e gestita in fase di prenotazione la pesca a Spinning, che sarà organizzata in funzione delle prenotazioni presenti di carp-fishing e cat- fishing;
5. Nel Lago è consentita la pesca a spinning con imbarcazione al fine di consentire maggiori spazi per l'attività sportiva, con valutazione in fase di prenotazione.

6. Le postazioni “piazzole Carp-Fishing, Cat- Fishing e Spinning”, come identificate sulla cartografia, saranno valutate a seconda dei livelli dell’invaso.

7. Le aree lacustri ed i tratti di riva non ricompresi nelle aree identificate nella cartografia sono classificate quali zone di divieto di pesca.

8. Per ogni postazione potranno essere rilasciati un massimo di permessi giornalieri valutati successivamente dall’Ente gestore;

Art. 7 Prelievi e dimensioni minime

1. Fatte salve le prescrizioni riguardanti le misure minime ed i periodi di divieto di pesca degli esemplari di specie per le quali la stessa è consentita dalla normativa vigente, l'Ente gestore può apportare, con apposito atto amministrativo e per motivate ragioni gestionali, ulteriori restrizioni alle stesse.

2. Per la pesca No-kill effettuata nelle aree indicate nell'art. 6 e 11, vale la seguente prescrizione: il pesce catturato deve essere preso ai fini del rilascio con le mani bagnate e deve essere posta la massima cura per la riossigenazione dell'esemplare prima del rilascio.

Art. 8 - Esercizio del carp-fishing e cat-fishing no-kill

1. La pesca alla specie della carpa europea (*Cyprinus carpo*) è consentita utilizzando esclusivamente la tecnica di pesca "no-kill" ai sensi dell'art. 7 comma 1. 2.

2. Per l'esercizio del carp/cat -fishing devono essere osservate le seguenti prescrizioni di carattere tecnico:

a. è consentito l'utilizzo di un massimo di n. 2 canne per ciascun pescatore, armate con un solo amo;

b. le lenze non devono essere calate nel raggio d'azione delle canne montate nelle altre postazioni;

c. è consentito l'impiego di esche selettive utilizzando boiles, granaglie (Tiger-Nut) e pellets; è vietato l'utilizzo di fioccato e sfarinati; l'utilizzo di mais è consentito, previa cottura, solo dal 1 maggio al 30 settembre;

d. utilizzo esclusivo dell'innesco "hair-rig" che consiste nell'applicazione dell'esca, non direttamente sull'amo, come per le tecniche di pesca tradizionali, ma sul breve segmento di filo in derivazione della lenza principale,

e. obbligo di utilizzo del cosiddetto "materassino" per le fasi di slamatura del pesce, che deve essere eseguita usando tutte le precauzioni atte ad evitare danni irreparabili all'esemplare;

f. è vietato l'utilizzo di piombi e al loro posto devono essere utilizzati dei sassi;

g. durante l'operazione di slamatura ed eventuali operazioni fotografiche gli esemplari catturati devono continuamente essere mantenuti bagnati con acqua del lago e queste operazioni devono essere effettuate nel più breve tempo possibile;

h. l'utilizzo del Carpsak è consentito solo per le catture effettuate nelle ore notturne e al mattino seguente, entro le ore 11, gli esemplari dovranno essere rilasciati con estrema cura e nel minor tempo possibile;

- i. l'utilizzo del natante è assolutamente vietato per fare giri panoramici;
- j. non si può invadere il territorio di pesca delle postazioni limitrofe;
- k. nel lago è assolutamente vietato oltrepassare la zona delimitata dalle boe;
- l. è consentito l'utilizzo di marker, per la segnalazione dell'area di pasturazione e di calo della lenza, che dovranno essere rigorosamente rimossi entro la fine di validità del permesso di pesca;

Art. 12 Autorizzazioni speciali

1. L'Ente gestore può autorizzare la cattura di specie ittiche in deroga ai periodi di divieto ed alle modalità di prelievo per i seguenti motivi:

- a) ricerca scientifica e monitoraggio;
- b) attività ittiogeniche finalizzate al prelievo di uova, di riproduttori ed in generale operazioni finalizzate al ripopolamento delle acque dei corsi d'acqua;
- c) attività didattiche e promozionali per il territorio.

2. L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa solo su presentazione di un dettagliato programma ed a seguito di approvazione da parte dell'Ente gestore.

3. Tutte le operazioni di cattura e monitoraggio potranno comunque essere effettuate solo in presenza di personale incaricato dall'Ente gestore.

4. L'Ente gestore individua ogni anno i tratti lacustri nei quali sono consentite manifestazioni e gare di pesca sportiva, emanando apposito disciplinare che regolamenti lo svolgimento dei singoli eventi. Le associazioni che intendono organizzare manifestazioni devono presentare all'Ente apposita domanda almeno trenta giorni prima della data della manifestazione.

5. L'Ente gestore rilascia l'autorizzazione indicando le prescrizioni a cui sono tenuti gli organizzatori ed il tempo di chiusura alla libera pesca, che comunque non può essere superiore a due giorni.

6. Il materiale ittico, destinato al ripopolamento, deve essere accompagnato da idonea certificazione sanitaria, la quale, ad immissioni effettuate, dovrà essere consegnata al personale incaricato dell'Ente gestore

7. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante la manifestazione nonché della pulizia dei campi occupati e delle loro immediate adiacenze.

Art. 13 Utilizzo dei ricavi

1. Gli importi dei proventi derivanti dai permessi di pesca saranno utilizzati per i seguenti fini:

- a) interventi ed iniziative di salvaguardia e valorizzazione dell'ecosistema naturale del territorio rientrante nella presente Convenzione;
- b) tutela della fauna ittica e gestione dell'attività di pesca;

- c) attività di studio e ricerca;
- d) gestione amministrativa;
- e) attività di vigilanza;
- f) tabellazioni nell'area;
- g) promozione e realizzazione di programmi di riqualificazione ambientale delle sponde lacustri;
- h) miglioramento degli accessi alle piazzole di pesca autorizzata.

Qualsiasi iniziativa, comunque, volta al miglioramento e di cui alle precedenti lettere deve essere condivisa ed autorizzata dal Comune di Amatrice e dall'Enel Produzione S.p.A.

Art. 14 Divieti

1. Fermo restando i divieti prescritti dalla normativa vigente e dagli articoli precedenti della presente Convenzione, nelle zone limitrofe i tratti lacustri ed l'intero territorio circostante è ulteriormente vietato:

- a) abbandonare esche o rifiuti di qualunque tipo;
- b) avvicinarsi agli invasi con mezzi motorizzati, che dovranno rimanere parcheggiati sul margine delle strade carrozzabili o nelle piazzole predisposte, salvo carico e scarico del materiale da pesca e natanti che deve essere effettuato nel più breve tempo possibile per poi riportare il veicolo motorizzato nelle piazzole predisposte ;
- c) accendere fuochi liberi al di fuori delle aree attrezzate. È consentito, tuttavia, l'uso di fornelli da campeggio per riscaldare cibi e/o bevande;
- d) montare tende o bivi provvisori senza preventiva autorizzazione dell'Ente gestore;
- e) estirpare, tagliare o danneggiare specie erbacee, arbustive e arboree;
- f) utilizzare apparecchiature elettroniche (tipo radio, televisori o altro) e produrre schiamazzi che possano determinare inquinamento acustico e disturbo per la fauna presente;
- g) compiere atti che possano arrecare danni agli argini, ai manufatti, e all'ambiente circostante.

Art. 15 Vigilanza

La vigilanza per il rispetto della presente Convenzione è demandata al personale dell'Ente Gestore, agli Agenti del Corpo dei Carabinieri Forestale dello Stato, agli Ufficiali, Sottufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, nonché ai Guardapesca volontari in possesso del necessario decreto ed all'uopo incaricati dall'Ente gestore. Per tutto ciò non espressamente riportato si fa riferimento alla L.R. 87/90.

Art. 16 Sanzioni

Per le violazioni alla presente Convenzione, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti e salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, si applicano le sanzioni previste dall'art. 38, comma 1, legge regionale 29/97, e per quant'altro non espressamente previsto si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Art. 17 Durata della Convenzione

La convenzione ha validità a decorrere dal __.__.202__ e sino al __.__.202__ con possibilità di disdetta con preavviso di 6 mesi. La stessa è rinnovabile per ulteriori 36 mesi.

Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte ai precedenti punti o gravi inadempimenti nella gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

Al fine della validità della presente convenzione l'Ente gestore deve provvedere all'assicurazione dei propri aderenti, che prestano l'attività oggetto di tale convenzione, contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 11.8.1991, n. 266.

Art. 18 Registrazione

La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d'uso. In tal caso le spese saranno a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Dal momento della stipula della convenzione si considera un lasso di tempo pari a giorni 30 per organizzare lo staff ed attivare il servizio di gestione.

Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme del codice civile.

Art. 19 Risoluzione controversie

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione, che non possa essere risolta in via amichevole dalle parti, sarà competente il Foro di Rieti (RI).

Letto, firmato e sottoscritto.

Amatrice, li _____

Per il Comune di Amatrice

IL VICE SINDACO

Dott. Massimo Bufacchi

Per l'Associazione

Legale Rappresentante

ALLEGATI:

TAV n.2 – Identificazione Spazi di servizio Lago di Scandarello – Tavola a base catastale scala 1/5.000

Allegato A

E' adottato il sistema del NO KILL e qualsiasi specie catturata deve essere messa in libertà con tutte le dovute precauzioni, fatta eccezione delle specie Trota fario o di torrente (*Salmo trutta*) e della Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e dove consentito è possibile il prelievo di n. 2 esemplari di misura superiore a 25 cm.

Le seguenti specie NO Kill

Luccio (*Esox lucius*)

Tinca (Tinta tinca)

Cavedano (*Leuciscus cephalus*)

Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*)

Persico sole (*Lepomis gibbosus*) Pesce gatto (*Ameiurus mela*)

Carpa (*Cyprinus carpio*)

Persico reale (*Perca fluviatilis*)

Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*)

Persico trota (*Micropterus salmoides*)

Allegato B**Periodi di divieto**

Trota fario o di torrente (*Salmo trutta trutta*) dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio

Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio

Trota pescata in lago dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio

Temolo (*Thymallus thymallus*) dal 1° febbraio al 31 marzo

Luccio (*Esox lucius*) dal 15 Febbraio al 30 Marzo

Tinca (Tinta tinca) dal 15 Maggio al 30 Giugno

Carpa (*Ciprius carpio*) dal 15 maggio al 30 giugno

Anguilla (*Anguilla anguilla*). (vedere quando è chiusa pesca a anguilla su regolamento regionale)

Pesce persico (*Perca fluviatilis*) dal 15 aprile al 30 maggio

Persico trota (Black bass) (*Micropterus salmoides*). (vedere quando è chiusa pesca a anguilla su regolamento regionale)

Cavedano (*Leuciscus cephalus*) dal 15 Maggio al 30 Giugno

Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*) dal 15 Marzo al 30 Giugno

ALL. B) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DELLE AREE CONCESSE IN CONVENZIONE DA ENEL PRODUZIONE S.P.A. AL COMUNE DI AMATRICE E DI VIGILANZA SULLA PESCA PRESSO IL LAGO DI SCANDARELLO.

*Al Responsabile del IV Settore
del Comune di Amatrice*

Il/La sottoscritto/a nato/a a il
..... e residente in alla via
..... n Stato C.F.
..... legale rappresentante della
.....
..... con sede in alla
via P.
I.v.a.../C.F: (oppure procuratore speciale della suddetta ditta in
forza di procura speciale e rogito del notaio in
data),

consapevole delle sanzioni penali e delle altre sanzioni, previste dall'art. 76 del D.P.R.445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla procedura per la gestione delle aree concesse in convenzione da Enel Produzione S.p.A. al Comune di Amatrice e di vigilanza sulla pesca presso il Lago di Scandarello.

A tal fine dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità quanto segue:

- L'Associazione con sede legale in
....., alla Via è
composta da n... Soci (indicare nome, cognome dati anagrafici e residenza di seguito):

- 1).....;
- 2).....;
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)

- A dimostrazione del requisito inerente la pregressa operatività, a vario titolo, sul territorio si riportano di seguito le attività svolte (indicare data, nome della manifestazione/evento, ruolo ed attività svolta):

- A).....
.....;
- B).....
.....;
- C).....
.....;
- D).....
.....;
- E).....
.....;

- A dimostrazione del requisito inerente Conoscenza del territorio comunale e facilità di raggiungimento della sede, presso il Lago di Scandarello dichiara:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
Per la valutazione per comparazione del curriculum (con indicazione delle specifiche professionalità – titoli di studio inerenti la comunicazione), rimette in allegato alla presente proprio curriculum vitae dell'Associazione per l'assegnazione del punteggio sulla base di:

- Presenza di giovani all'interno dell'Associazione;
- Comprovate capacità, attitudini, titoli di studio inerenti la gestione di attività simili.

Con la presente domanda il legale rappresentante dell'Associazione dà atto:

- di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dall'avviso pubblico;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini degli adempimenti della procedura selettiva.

_____, li ____/____/____

(Firma e timbro dell'Associazione)

Si allega copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.